
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Difesa in primo grado basata solo sulla prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore: in appello, non è ammessa la contestazione dell'esistenza del diritto in questione

Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, avendo il convenuto in primo grado basata la propria difesa esclusivamente sulla prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore, non è ammessa, in grado di appello, la contestazione dell'esistenza del diritto, che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado.

...omissis...

1. Col primo motivo del ricorso principale xxxx deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112, 113 e 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello avrebbe dovuto esaminare la doglianza della compagnia di assicurazioni che aveva riguardato l'inesistenza del diritto di credito azionato dalle attrici, odierne resistenti, in forza di successione, per non avere la loro madre e dante causa maturato il relativo diritto, in quanto deceduta immediatamente a seguito del sinistro. Critica la sentenza che ha reputato la questione nuova, perché non aveva formato oggetto del giudizio di primo grado, sostenendo che questa affermazione sarebbe in contrasto con le norme di legge di cui sopra e darebbe luogo anche ai vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente si tratterebbe di questione attinente alla legitimatio ad causam, verificabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, sarebbe irrilevante la circostanza riconosciuta dalla ricorrente - che la società non ne avesse fatto menzione nella difesa di primo grado, limitandosi ad eccepire la prescrizione del diritto.

Svolge quindi ampie argomentazioni in merito ai presupposti del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno alla persona iure successionis, e specificamente in merito alla non spettanza di esso in caso di decesso istantaneo dell'avente diritto, riferendo di avere sollecitato i giudici d'appello a pronunciarsi sulla questione.

1.1. Le resistenti eccepiscono l'inammissibilità del motivo perché mancante dell'indicazione degli atti del primo grado di giudizio nei quali sarebbe stato trattato l'aspetto del decesso istantaneo, con le relative argomentazioni e le conseguenti prove.

Aggiungono che, peraltro, si tratterebbe di questione mai affrontata nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale e correttamente reputata nuova dal giudice del rinvio.

2. Il motivo non è fondato.

A prescindere dal profilo di inammissibilità rilevato dalle resistenti, va evidenziato come risulti dalle ammissioni della ricorrente, nonché dal testo della comparsa di risposta della società di assicurazioni nel primo grado di giudizio, riportata nel controricorso, che l'allora xxxx, oggi xxxx non pose affatto in discussione l'esistenza del diritto di credito delle parti attrici, a titolo ereditario, per non essere sorto in capo alla loro madre, a causa dell'immediato decesso di quest'ultima.

Anzi, per come è detto nella sentenza impugnata, e per come si evince anche dal tenore del ricorso, la difesa della compagnia di assicurazione nel primo grado del giudizio era stata basata esclusivamente sull'eccezione di prescrizione del diritto all'indennizzo nascente dal contratto di assicurazione. Si è trattato di difesa incompatibile con la contestazione dell'esistenza del diritto. Quest'ultimo dato di fatto deve perciò essere reputato non contestato nel primo grado di giudizio, così come ritenuto dal giudice a quo.

Va richiamato il principio di diritto per il quale nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167 c.p.c., comma 1, di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, nè attraverso la revoca espressa della non contestazione, nè deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte (così, da ultimo, Cass. n. 2 6859/13). Ne consegue che, avendo il convenuto in primo grado basato la propria difesa esclusivamente sulla prescrizione del diritto di credito azionato dall'attore, non è ammessa, in grado di appello, la contestazione dell'esistenza del diritto, che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. ord. n. 20870/13).

E' perciò corretta la sentenza che ha qualificato come inammissibile la questione dell'insorgenza del diritto in capo all'assicurata, posta per la prima volta con uno dei motivi di gravame.

2.1. Prendendo le mosse da questo dato processuale, il rigetto del primo motivo di ricorso va basato sul principio di diritto per il quale la legittimazione ad agire costituisce una condizione

dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della *legitimatio ad causam* (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata (così, da ultimo, Cass. n. 14177/11, espressione di un orientamento maggioritario).

Nel caso di specie, contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, non è in discussione la legittimazione ad agire delle sorelle xxxxxxxx quali eredi della contraente ed xxxx per ottenere il pagamento dell'indennizzo assicurativo.

Soltanto la qualità di eredi e aventi causa attiene alla *legitimatio ad causam* delle originarie attrici. Ogni altra questione, relativa al profilo soggettivo della titolarità del rapporto e oggettivo della sussistenza del diritto, attiene al merito della controversia.

Per la verità, nel caso di specie, non è nemmeno in discussione la titolarità del rapporto sotto il profilo soggettivo, essendo indiscusso che, tenuto conto delle previsioni contrattuali, spettasse alle eredi, a titolo successorio (quindi, non quali beneficiarie dirette), l'indennizzo assicurativo per le lesioni subite durante la circolazione del veicolo indicato in polizza, se ed in quanto maturato in capo all'assicurata (che, nel caso concreto, coincideva con la contraente).

Piuttosto, è in discussione il profilo oggettivo, relativo al fatto che il diritto all'indennizzo non sarebbe in effetti maturato in capo all'assicurata, a causa dell'asserita istantaneità del suo decesso.

Non vi è dubbio che si tratti di questione attinente al merito.

Dovrebbe allora essere verificato se essa abbia ad oggetto un fatto costitutivo del diritto, che sia onere dell'attore allegare e provare, ovvero un fatto impeditivo, per il quale l'onere di allegazione e di prova incombe al convenuto. Tuttavia, siffatta delibazione è resa superflua dall'accertamento circa la non contestazione dal quale si sono prese le mosse.

Anche l'orientamento minoritario, di cui è espressione la recente sentenza n. 15759/14 citata nella memoria della ricorrente - che, andando in senso difforme da quello sopra richiamato, fa gravare sull'attore l'onere della prova della titolarità attiva del rapporto controverso - fa eccezione per il caso della non contestazione, dal momento che afferma che "la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso, la cui carenza, a differenza di quella concernente la *legitimatio ad causam*, non è rilevabile d'ufficio, costituisce un requisito di fondatezza della domanda e non una eccezione ad essa, sicché il convenuto che la contesta esercita una mera difesa, senza essere onerato della prova di quanto afferma. Ne consegue che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere probatorio, ex art. 2697 c.c., è esonerato dalla dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia, espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, In applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontrovertibili".

Il richiamo a quest'ultimo principio torna utile anche nel caso di specie, in cui sono state non contestate per tutto il primo grado del giudizio sia la titolarità del rapporto dal punto di vista soggettivo sia l'esistenza del diritto dal punto di vista oggettivo.

Il primo motivo del ricorso principale va perciò rigettato.

3. Col secondo motivo la ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1224, 1225, 1905 e 1917 c.c., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, con riferimento alla condanna, da parte del giudice del rinvio, al risarcimento del "maggior danno", da liquidarsi in separata sede.

La Corte d'Appello ha reputato fondata la doglianza delle appellanti incidentali secondo cui la società assicuratrice avrebbe tenuto un comportamento inadempiente, colposo o doloso, protraendo le trattative per un lungo tempo ed assicurando di voler corrispondere una congrua liquidazione, per poi eccepire infondatamente la prescrizione del credito.

3.1. La ricorrente assume che la Corte territoriale non avrebbe considerato che, nel caso di specie, si tratta del diritto ad un indennizzo assicurativo che trae titolo da uno specifico patto negoziale, con conseguente applicabilità dell'art. 1225 c.c.. Il giudice di rinvio, secondo la ricorrente, avrebbe richiamato il principio giurisprudenziale che pone a carico dell'assicuratore il danno da ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, senza considerare che questo è stato elaborato nell'ambito delle controversie per responsabilità civile da circolazione di autoveicoli.

In questo ambito, viene in considerazione una responsabilità extracontrattuale dell'assicurato, senza che possa operare il limite della prevedibilità del danno risarcibile dettato per le obbligazioni contrattuali dall'art. 1225 c.c.. Pertanto, a detta della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe violato anche quest'ultima norma.

4. Il motivo, così come formulato, non merita di essere accolto.

La C. Assicurazioni S.p.a. si limita a muovere due censure, concernenti, per un verso, l'errore del giudice d'appello nel ritenere il credito delle B. come di fonte extracontrattuale e, per altro verso, la mancata considerazione del limite della prevedibilità dell'art. 1225 c.c..

La prima censura non trova riscontro nella motivazione della sentenza.

Da questa non risulta affatto che il giudice d'appello abbia frainteso sulla fonte e sulla natura dell'obbligazione di indennizzo gravante sulla compagnia di assicurazione.

Quanto alla fonte, il giudice ha tenuto presente la circostanza che l'indennizzo fosse previsto da una clausola accessoria del contratto di assicurazione per la r.c.a., riferita alle lesioni dei trasportati non coperti dalla garanzia per la r.c.a., quindi operante proprio nel caso di inoperatività di quest'ultima.

Quanto alla natura, il tenore della motivazione non è tale da far ritenere che la Corte d'Appello abbia inteso riferirsi tout court alla norma dell'art. 1224 c.c., che consente il risarcimento del maggior danno nel caso in cui il debitore ritardi nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Non vi è stata comunque la qualificazione, da parte della Corte d'Appello, del debito per indennizzo come un debito di valuta.

E' oramai prevalente l'indirizzo giurisprudenziale, che qui si intende ribadire, per il quale, in tema di assicurazione contro i danni, a cui si riconduce l'assicurazione per gli infortuni non mortali (cfr. Cass. S.U. n. 5119/02), l'obbligo dell'assicuratore di pagare l'indennizzo, assolvendo una funzione reintegratoria della perdita subita dall'assicurato, ha natura di debito di valore, con la conseguenza che esso deve essere necessariamente rivalutato con riferimento al periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, pur se non vi sia inadempimento o ritardo colpevole dell'assicuratore, rilevando la condotta del debitore solo dal momento in cui, con la liquidazione, il debito indennitario diventa obbligazione di valuta, e tanto ai fini del riconoscimento, da tale momento, a titolo di risarcimento, degli interessi moratori o del maggior danno ex art. 1224 c.c. (così Cass. n. 10488/09, cui adde già Cass. n. 4753/01, n. 15425/04, n. 395/07).

Peraltro, non è escluso che l'assicurato dimostri, e si veda perciò riconosciuto, un maggior danno che gli sia derivato dal ritardo nella corresponsione dell'indennizzo, e che non sia stato risarcito dalla rivalutazione della somma liquidata a titolo indennitario (cfr. Cass. n. 3268/08).

A tale "maggior danno" sembra essersi riferito il giudice a quo.

Peraltro, essendo mancata nella sentenza la liquidazione di questo danno - senza che alcuna delle parti abbia censurato la decisione di rimetterla in separata sede - non è dato qui dibattere della relativa quantificazione né dei criteri dei quali il giudice si sarebbe potuto avvalere allo scopo.

Trattandosi di un debito di valore, pur se di fonte contrattuale, così come è stato considerato dalla Corte territoriale, non può che concludersi nel senso dell'infondatezza della prima censura.

4.4. In merito alla seconda censura, essendo rimasti impregiudicati i criteri di liquidazione del (maggior) danno da ritardo, il ricorso non chiarisce la ragione per la quale si dovrebbe ritenere violato l'art. 1225 c.c..

La doglianza di vizio di motivazione non investe, inoltre, se non genericamente, il ragionamento seguito dal giudice di merito.

Soprattutto, non indica sulla base di quali elementi, non considerati o mal considerati dal giudice del merito, si sarebbe dovuto reputare non prevedibile il danno da ritardo nel pagamento dell'indennizzo. La Corte d'appello ha invece presupposto conoscibile o prevedibile questo danno con motivazione che va immune da censure, perché tiene conto del fatto che il danno sia stato determinato da trattative ingiustificatamente protrattesi per molti anni dopo il sinistro, malgrado la compagnia avesse riconosciuto come già sussistente il diritto all'indennizzo.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il motivo è inammissibile.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato.

5. Col primo motivo del ricorso incidentale si denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, sulla quantificazione dell'indennizzo.

Secondo le ricorrenti non sarebbe mai stato contestato il quantum corrispondente all'intero massimale di L. 300 milioni, anzi si sarebbe trattato di un fatto pacifico, poiché la compagnia di

assicurazioni si sarebbe limitata ad eccepire la prescrizione riconoscendo la sussistenza del diritto. Avendo la xxx. affermato, sin dalla comparsa di risposta in primo grado, che "il diritto è sorto", le ricorrenti sostengono che il diritto sarebbe stato riconosciuto nella sua interezza, quindi nell'ammontare massimo dell'indennizzo. Analogamente si sarebbe dovuto ritenere, secondo le ricorrenti, tenendo conto delle conclusioni, rassegnate dalla convenuta, che invocavano la prescrizione del "diritto fatto valere con la loro domanda dalle parti attrici". Dato ciò, le attrici si sarebbero dovute ritenere esonerate dall'onere di provare il danno nel suo esatto ammontare e questo si sarebbe dovuto quantificare come pari al massimale. Sarebbe pertanto viziata la motivazione che, in senso contrario, ha fatto leva, per un verso, sull'esistenza di trattative stragiudiziali e, per altro verso, sulla mancata contestazione, da parte delle B., della procedura di calcolo seguita dal Tribunale. Quanto a quest'ultima, le ricorrenti incidentali sostengono che esse l'avrebbero, anzi, espressamente contestata.

5.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, riproponendo, sotto questo profilo, le medesime censure già svolte col primo motivo.

6. I motivi, che per evidenti ragioni di connessione vanno trattati congiuntamente, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

Sono infondati per la parte in cui assumono la violazione, da parte del giudice, del principio di non contestazione.

Fatto non contestato, alla stregua dell'atteggiamento difensivo della compagnia di assicurazioni originaria convenuta, è, come detto trattando del ricorso principale, l'esistenza del diritto all'indennizzo in capo alle originarie attrici, quali eredi dell'assicurata.

La misura dell'indennizzo, tuttavia, non è stata mai fatta oggetto di riconoscimento esplicito da parte della convenuta, men che meno nell'importo corrispondente al massimale di L. 300 milioni.

Nè vi è riconoscimento implicito, poiché non può ritenersi non contestato il quantum soltanto perché non è stato contestato l'an. Fermo restando che la contestazione deve riguardare i fatti del processo, e non la determinazione della loro dimensione giuridica, la mancata contestazione di un fatto addotto dalla controparte ne rende superflua la prova, conferendogli carattere non controverso (cfr., da ultimo, Cass. n. 8213/13), ma soltanto nei limiti del fatto non contestato, per cui la non contestazione da parte del convenuto del diritto della controparte a percepire un indennizzo assicurativo non esonera l'attore dall'onere di provare la misura di questo indennizzo.

In particolare, in tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito, come detto, deve essere ricondotta l'assicurazione contro gli infortuni, quale quella di specie, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (così Cass. n. 395/07 cit., tra le altre di cui sopra). Pertanto, l'indennizzo assicurativo va liquidato tenendo conto di questa perdita da accertarsi in concreto, alla stregua delle prove addotte dall'avente diritto.

Il fatto che negli scritti difensivi della compagnia si faccia riferimento al diritto all'indennizzo così come "fatto valere con la loro domanda dalle parti attrici" non pare affatto idoneo a comprovare un atteggiamento di non contestazione sul quantum.

Per poter ritenere non contestato l'ammontare dell'indennizzo, trattandosi di importo non liquido, ma liquidabile in base a determinati parametri, avrebbero dovuto essere, a loro volta, oggetto di non contestazione i parametri di riferimento ed il relativo criterio di calcolo.

In base a quest'ultimo rilievo, è coerente con la ritenuta contestazione del quantum il significato che la Corte d'Appello ha attribuito allo svolgimento delle trattative protrattosi per diverso tempo appunto al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo.

E' inammissibile la pretesa delle ricorrenti incidentali di attribuire al comportamento tenuto dai contraenti prima e nel corso del processo, sia pure in ambito stragiudiziale, un significato diverso da quello attribuito dal giudice di merito. Si tratterebbe infatti di sovrapporre all'apprezzamento dei fatti compiuto da quest'ultimo un diverso apprezzamento: ciò, che non è consentito in sede di legittimità in presenza di motivazione, che, per quanto detto sopra, è del tutto coerente anche con la condotta processuale della compagnia di assicurazioni - che la Corte d'Appello ha d'altronde ben considerato. Anzi, a riscontro del fatto che vi sarebbe stata una contestazione processuale, oltre che in appello (con un apposito motivo), già in primo grado, il giudice cita le note difensive già depositate dinanzi al tribunale in data 23 aprile 1997

dalla società xxxxxxxx, con le quali quest'ultima, secondo la Corte, ebbe appunto a contestare il quantum preteso dalle attrici.

La mancata considerazione da parte delle ricorrenti dell'argomento basato sullo scritto difensivo da ultimo citato costituisce ulteriore profilo di inammissibilità del motivo attinente al vizio di motivazione.

6.1. E' infine inammissibile anche la censura con la quale le ricorrenti incidentali contestano la conferma da parte del giudice del rinvio dell'importo liquidato dal Tribunale "in difetto di contestazioni delle B. sulla procedura al riguardo operata dal Tribunale medesimo".

Sostengono infatti di avere contestato questa procedura, ed allo scopo riportano in ricorso il contenuto sia della comparsa di costituzione in appello sia della comparsa di risposta davanti al giudice del rinvio. Orbene, mentre nella prima si sottolineava che il risarcimento avrebbe dovuto tenere conto del reddito effettivo della de cuius, quale si sarebbe dovuto evincere dai documenti in atti (quindi, di un reddito maggiore di quello ritenuto dal Tribunale sulla base della dichiarazione dei redditi), la seconda comparsa di risposta risulta del tutto mancante di questa specifica contestazione (cfr. pagg. 23-24 del ricorso incidentale).

E' perciò immune da censure la motivazione che si è fondata sulla mancanza di specifica contestazione, in sede di rinvio, del criterio di calcolo del quantum già liquidato dal Tribunale. I primi due motivi del ricorso incidentale vanno rigettati.

7. Col terzo motivo si denuncia violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ed "omessa motivazione sulle riduzioni operate, rispetto alla notula depositata".

Le ricorrenti riportano la nota spese depositata in sede di rinvio, riferita al valore della controversia pari ad Euro 524.360,89, corrispondente all'importo massimo dell'indennizzo, oltre rivalutazione ed interessi. Sostengono che la riduzione operata dalla Corte d'Appello, rispetto alle voci per spese, diritti ed onorari risultanti dalla notula, sarebbe illogica ed incomprensibile.

Comunque, la liquidazione sarebbe stata effettuata in violazione dei minimi tariffari, che sussisterebbe anche se si considerasse il valore nominale della causa, pari a L. 300.000.000.

Le censure di cui sopra, riferite al giudizio di rinvio, sarebbero da ripetere, secondo le ricorrenti, anche in riferimento al primo giudizio di appello ed al giudizio di cassazione, essendo stati violati i minimi tariffari per l'uno e per l'altro.

7.1. Il motivo è inammissibile.

Entrambi gli scaglioni della tariffa di cui al D.M. n. 126 del 2004, ai quali le ricorrenti riferiscono, alternativamente, le censure (vale a dire lo scaglione compreso tra Euro 516.500,01 ed Euro 1.549.400,00 e lo scaglione compreso tra Euro 103.300,01 ed Euro 258.300,00) non corrispondono all'effettivo valore della controversia, da considerarsi ai fini della liquidazione delle spese.

Infatti, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato sulla base del criterio del disputatimi (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (così Cass. S.U. n. 19014/07, nonché Cass. n. 536/11).

Nel caso di specie, la pretesa creditoria è stata ritenuta fondata soltanto per un importo di L. 154.910.000, vale a dire per una misura inferiore a quella richiesta, pari al massimale, sia considerato con rivalutazione ed interessi che considerato al netto degli accessori.

Ne segue che, per l'ammissibilità della censura concernente la violazione dei minimi tariffari, le ricorrenti avrebbero dovuto indicare specificamente in ricorso gli importi delle voci tariffarie dello scaglione di riferimento effettivo, onde consentire il controllo di legittimità sugli importi liquidati dal giudice di merito. Il ricorso manca di questa indicazione, poiché riporta i minimi ed i massimi tariffari di scaglioni diversi da quello effettivo.

7.2. Non viola, inoltre, alcuna norma di legge, nè è viziata per la motivazione, la liquidazione delle spese in concreto effettuata dal giudice di merito. E' sufficiente allo scopo l'indicazione separata, in riferimento a ciascuno dei giudizi considerati, dell'ammontare complessivo, rispettivamente, di diritti ed onorari, oltre che delle spese vive.

Peraltro, per come sembra potersi desumere dal ricorso, le attuali ricorrenti non avevano prodotto note specifiche nè per il giudizio di appello nè per il giudizio di cassazione. Quanto, invece, alla riduzione delle voci contenute nella nota spese del giudizio di rinvio, essa si spiega in ragione del differente scaglione di riferimento seguito per la redazione della notula rispetto a quello effettivo.

In conclusione, il ricorso incidentale va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione si compensano per soccombenza reciproca.

p.q.m.

La Corte, decidendo sui ricorsi principale ed incidentale, li rigetta; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
